



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)
– ANNO 2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione della determinazione n. 842 del 12.11.2018

RENDE NOTO

che dal giorno 12.11.2018 e fino al giorno 11.01.2019 è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale Toscana n. 96 del 20 dicembre 1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 41 del 31/03/2015 (da ora in poi L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.) e dal "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" del Comune di Colle di Val d'Elsa approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 22 dicembre 2015 e finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Colle di Val d'Elsa.

I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore della nuova graduatoria di cui al presente Bando, la vigente graduatoria ERP perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future.

Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in detta graduatoria, se interessati a concorrere per le assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente, presentare una nuova domanda.

ART. 1

SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare .

1) Ai fini del bando, il nucleo familiare si intende composto da una sola persona o dal richiedente e da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando, ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati, le persone unite civilmente o le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- b. i figli anagraficamente conviventi;
- c. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d. i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

2) Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari che vorranno scindersi dal nucleo coabitanti, richiamati al comma 3 dell'art. 5 bis della L.R.T. n.96/96 e cioè:

- le coppie coniugate;
- le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

3) Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R.T. n.96/1996 s.m.i., possono presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente *more uxorio*;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrassessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Così come disposto dall'art. 3 e dall'Allegato A, della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i., possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia soggetti già assegnatari di alloggio ERP. L'istanza è presentata da un soggetto richiedente, relativamente all'intero nucleo familiare, che alla data di pubblicazione del bando risulti residente nel Comune di Colle di Val d'Elsa o che nel medesimo ambito territoriale svolga la propria attività lavorativa. Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, ad eccezione del requisito previsto nel successivo punto b) di questo articolo, che deve essere posseduto dal solo richiedente intestatario:

- a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari, gli stranieri, non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e quelli in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno 5 anni;
- c) situazione reddituale non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE, calcolato ai sensi del DPCM 153/2013 s.m.i..

Per i soggetti che vorranno scindersi dal nucleo coabitante richiamati al comma 3 dell'art. 5 bis e cioè:

- le coppie coniugate;
- le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;

dovrà essere presentata comunque una dichiarazione ISEE comprendente anche i componenti del nucleo dal quale si intende staccarsi.

Per i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 5 bis della L.R.T. n. 96/96 e cioè:

- i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente *more uxorio*;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrassessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Si farà riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno di nuclei familiari di provenienza di tali soggetti e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente.

- d) non di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in Italia o all'estero. Possono comunque partecipare al bando i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero di titolari pro quota dei sopra richiamati diritti reali. Nelle suddette ipotesi il Comune procederà all'assegnazione



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

- dell'alloggio ERP sulla base della documentata indisponibilità della proprietà ai sensi dell'allegato A, comma 4 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.;
- e) non titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 Euro, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al succitato limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
 - f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP per i casi previsti dall'art. 35 comma 2, lettere b), c), d), e) della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
 - h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP nonché di occupazione non autorizzata secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

Tali requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti di cui alle lettere d), e) ed f) devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. il Comune all'atto dell'assegnazione dell'alloggio procede all'accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda, alla verifica della permanenza dei medesimi requisiti nonché alla eventuale modifica dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e familiari dei soggetti, o per le condizioni abitative. qualora il comune effettui le modifiche di cui sopra ovvero venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti procederà alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria degli stessi, dandone comunicazione agli interessati.

ART. 3

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando di concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sarà applicato l'art. 33 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. che prevede l'esclusione dalla graduatoria, ovvero l'annullamento dell'assegnazione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati appartenenti all'unione europea o extra comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ricorrere all'autocertificazione limitatamente agli stati personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Nel caso di dichiarazioni di stati e qualità personali da parte di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, compresa in particolare, l'assenza di titolo di proprietà di beni immobili, dovrà essere presentata, contestualmente della domanda di partecipazione e comunque entro il termine di presentazione di eventuale ricorso (a condizione che la richiesta per il rilascio della stessa sia stata presentata antecedentemente alla scadenza del bando), la copia del certificato o attestazione della competente autorità dello Stato Estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.

ART. 4

DOCUMENTAZIONE



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità (**pena esclusione della domanda**);
- copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / carta di soggiorno (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- copia permesso di soggiorno almeno biennale e contestuale svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (per i richiedenti di nazioni non facenti parte della Comunità Europea);
- copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL o copia della ricevuta della richiesta presentata alla stessa ASL comprovante la condizione di Alloggio Improprio o la presenza di Barriere Architettoniche;
- documentazione attestante che l'uso di beni mobili registrati con valore superiore a 25.000 € è indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un componente del nucleo familiare;
- copia della convalida dello sfratto da parte del giudice o copia della licenza di finita locazione;
- certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 (cinque) anni;
- certificazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Colle di Val d'Elsa da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando;
- copia del contratto di locazione registrato e copia delle ultime sei ricevute attestanti il pagamento dello stesso canone di locazione;
- copia della eventuale omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare;
- copia di certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti in possesso delle condizioni di invalidità di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter dell'art. 6 del presente bando di concorso;
- copia certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo per l'assegnazione dell'eventuale punteggio di cui al punto a-7 del successivo art. 6 del bando;
- copia certificato o attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare – per gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

ART. 5

DISTRIBUZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Colle di Val d'Elsa.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Colle di Val d'Elsa, ubicato in Palazzo Renieri, posto in Colle di Val d'elsa, Via F. Campana, 18 negli orari di apertura al pubblico:
 - lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
 - mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
 - martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00
- Sito istituzionale del Comune di Colle di Val d'Elsa: www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it nella sezione uffici e servizi, politiche abitative.



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in 60 giorni e decorrono dalla data di pubblicazione del bando, sarà pertanto possibile presentare la domanda, pena l'esclusione entro l'**11.01.2019**.

La domanda relativa al presente bando di concorso, compilata in ogni sua parte, **debitamente sottoscritta**, contenente la copia di un **documento d'identità** in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve indicare l'esatto indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni relative al bando, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Colle di Val d'Elsa esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

- consegna a mano presso Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Colle di Val d'Elsa, ubicato in Palazzo Renieri, posto in Colle di Val d'elsa, Via F. Campana, 18 negli orari di apertura al pubblico;
- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Colle di Val d'Elsa, Via F. Campana 18, 53034, Colle di Val d'Elsa. In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico;
- inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Colle di Val d'Elsa comune.collevaldelsa@postecert.it. In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità sono cause non sanabili di esclusione dalla graduatoria.

Art. 6

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La graduatoria è formulata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali-economiche, familiari ed abitative del richiedente e del suo nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. 96/1996 e s.m.i..

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A. Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: **punti 2**;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (**Euro 6.596,46**) per persona: **punti 1**;

N.B. Il reddito imponibile non è deducibile da attestazione ISEE, ma dalle Certificazioni Uniche rilasciate dal datore di lavoro, da eventuali modelli 730, dal modello Unico di tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno di riferimento. Per il bando ERP 2018 si terrà conto delle certificazioni reddituali anno 2018 (relative ai redditi 2017).



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 2**;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: **punti 1**;

- con uno o più figli minori a carico: **punti 2**.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: **punti 2**;
- in misura pari al 100%: **punti 3**.

a-4bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: **punti 3**.

a-4 ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 4**.

Nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4bis, a-4ter, non possono essere comunque attribuiti più di 6 punti.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**.

Il punteggio si applica esclusivamente qualora il richiedente lavori nell'ambito territoriale del Comune di Colle di Val d'Elsa.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: **punti 2**;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2**;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3**;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4**;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: **punti 5**;
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: **punti 6**.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di 6 punti.



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

I punteggi di cui ai punti a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

B. Condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente (**ASL**), dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti (**ASL**), in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienicosanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 2:**

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

*Tale situazione deve sussistere da **almeno due anni** alla data di pubblicazione del bando.*

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, accertata dalla competente autorità pubblica (**ASL**), tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3.**

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto B).

*Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere **da almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando.*

Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto.

*Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: **punti 3;***

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni 2. E' equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione purchè relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando: **punti 2.**

C. Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Colle di Val d'Elsa, da almeno 10 (dieci) anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune di Val d'Elsa per l'assegnazione degli alloggi ERP, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.
Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, il calcolo viene effettuato a partire dalla eventuale presenza in graduatoria definitiva relativamente ai bandi pubblicati dal 2005, così come previsto dall'allegato B della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i..

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente e non vengono rilevate d'ufficio.

Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà successivamente d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto C) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

**ART. 7
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune forma la graduatoria di assegnazione sulla base di punteggi di cui dall'allegato B della L.R.T. n. 96/1996 s.m.i..

Il Comune di Colle di Val d'Elsa entro 120 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. I richiedenti che si trovano in condizione di parità di punteggio verranno inseriti in graduatoria provvisoria a pari merito secondo l'ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'eventuale opposizione e del nome del Responsabile del Procedimento è immediatamente pubblicata nell'albo Pretorio online del Comune di Colle di Val d'Elsa per 30 giorni consecutivi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio on line gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione ERP comunale, allegando contestualmente alla stessa eventuali documenti relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando.

Scaduto tale termine il Responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione ERP unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alla graduatoria provvisoria, la Commissione ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti relativi a requisiti o a condizioni dichiarate nella domanda e possedute del nucleo familiare richiedente alla data di pubblicazione del bando.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Commissione ERP formula la graduatoria definitiva ordinando ogni domanda avente pari punteggio secondo il criterio previsto dal comma 6 dell'art. 12 della L.R. n. 96/1996, modificata ed integrata dalla L.R. 41/2015, ovvero la progressività decrescente dell'importo ISEE. Qualora la parità persista la Commissione effettuerà apposito sorteggio al fine di definire l'ordine definitivo della graduatoria.



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

La graduatoria definitiva così formulata viene pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Colle di Val d'Elsa per 30 giorni consecutivi e sarà liberamente consultabile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione (*ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. n. 241/1990, non saranno inoltrate comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria definitiva*).

Il Comune di Colle di Val d'Elsa può riservare una quota massima del 40% degli alloggi assegnabili al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva di superficie pari e non superiore a due vani a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B della L.R. n. 96/1996 s.m.i. punti a-2, a-3, a-4, a-4bis, a-4ter.

Art. 8

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo Pretorio on line del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare, secondo quanto previsto dall'art. 16 bis della L.R. n. 96/1996, modificata ed integrata dall'al L.R. 41/2015.

ART. 9

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo III della L.R.T. 96/1996 e s.m.i.

ART. 10

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General data protection regulation) 2016/679 e della normativa nazionale, i dati personali raccolti con le domande presentata relativamente al presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura di erogazione dell'intervento, ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Colle di Val d'Elsa. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 16, 17, 18 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 11

CONTROLLI E NORMA FINALE

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i. con segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dati è individuato nel Responsabile dei Servizi istituzionali, programmazione e controllo, Avv. Angelo Capalbo.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente contatto:

- Giovanna Barsotti, tel. 0577312230, e-mail segreteria@comune.collevaldelsa.it.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 s.m.i. e al "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP" del Comune di Colle di Val d'Elsa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2015.

Colle di Val d'Elsa, il 12 novembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Angelo Capalbo

(sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i)